



## **ALLEGATO 1**

**Modifiche al canone per l'esposizione pubblicitaria**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 15/12/2020

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 4/5/2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

**LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI AI SEGUENTI ARTICOLI SONO EVIDENZIATI CON IL CARATTERE GRASSETTO**  
**CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

<p><b>ART. 27 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari</b></p> <p align="center"><b>Versione precedente</b></p>	<p><b>ART. 27 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari</b></p> <p align="center"><b>Versione modificata</b></p>
<p>1. Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.</p> <p>2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.</p> <p>3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.</p> <p>4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.</p> <p>5. Qualora la pubblicità ordinaria sia effettuata in forma luminosa il canone è maggiorato del 100%.</p> <p>6. Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo il canone è calcolato per metro quadrato di superficie e per anno solare. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica la tariffa giornaliera. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.</p> <p>7. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.</p> <p>8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.</p> <p>9. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad</p>	<p>1. Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.</p> <p>2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.</p> <p>3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.</p> <p>4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.</p> <p>5. Qualora la pubblicità ordinaria sia effettuata in forma luminosa il canone è maggiorato del 100%.</p> <p>6. Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo il canone è calcolato per metro quadrato di superficie e per anno solare. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica la tariffa giornaliera. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.</p> <p>7. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.</p> <p>8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.</p> <p>9. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni e servizi o a migliorare</p>

<p>ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni e servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con criteri fissati nel presente regolamento: nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.</p> <p>10. la diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario purchè il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa.</p> <p>11. Le tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie sono maggiorate del 30% (trenta per cento) qualora il manufatto pubblicitario venga installato su suolo pubblico. Non sono soggetti a tale maggiorazione le insegne di esercizio nonché qualsiasi altro impianto posto nella sede dell'attività e ad essa attinente, gli impianti previsti al Capo II, paragrafo 3, lettera "D" del Titolo I del D.P.R. 495/1992 e conformi alle disposizioni dello stesso (c.d. "segnali di indicazione"). Non sono altresì soggette le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società; non sono soggette alla maggiorazione sopraindicata le installazioni effettuate da Enti del Terzo Settore, gli sponsor di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, le pubblicità effettuate dagli sponsor ufficiali nell'ambito delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.</p>	<p>l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con criteri fissati nel presente regolamento: nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.</p> <p>10. la diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario purchè il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa.</p> <p>11. Le tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie sono maggiorate del 30% (trenta per cento) qualora il manufatto pubblicitario venga installato su suolo pubblico. Non sono soggetti a tale maggiorazione le insegne di esercizio nonché qualsiasi altro impianto posto nella sede dell'attività e ad essa attinente, gli impianti previsti al Capo II, paragrafo 3, lettera "D" del Titolo I del D.P.R. 495/1992 e conformi alle disposizioni dello stesso (c.d. "segnali di indicazione"). Non sono altresì soggette le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società; non sono soggette alla maggiorazione sopraindicata le installazioni effettuate da Enti del Terzo Settore, gli sponsor di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, le pubblicità effettuate dagli sponsor ufficiali nell'ambito delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.</p> <p><b>12. Il canone per le esposizioni pubblicitarie su pali luce tramite standardi, di cui all'art. 18 bis) del Piano generale degli impianti, è determinato applicando la tariffa mensile per le esposizioni pubblicitarie temporanee calcolato per mese o frazione di mese e aumentata dalla maggiorazione prevista al precedente comma 11.</b></p> <p><b>13. Il canone per le esposizioni pubblicitarie su pali luce tramite schermi digitali, di cui all'art. 18 ter) del Piano generale degli impianti, è determinato applicando la tariffa per le esposizioni pubblicitarie permanenti aumentata dalla maggiorazione prevista al precedente comma 11.</b></p>
--	--

### CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

<b>ART. 48 -Affissioni funebri</b> <b>Versione precedente</b>	<b>ART. 48 -Affissioni funebri</b> <b>Versione modificata</b>
<p>1) L'esecuzione dell'affissione degli annunci funebri nel territorio del comune è disciplinata dal presente regolamento e dall'allegato Piano generale degli impianti pubblicitari.</p> <p>2) L'affissione dei manifesti funebri può avvenire unicamente negli spazi individuati all'interno del Piano Generale degli impianti.</p>	<p>1) L'esecuzione dell'affissione degli annunci funebri nel territorio del comune è disciplinata dal presente regolamento e dall'allegato Piano generale degli impianti pubblicitari.</p> <p>2) L'affissione dei manifesti funebri può avvenire unicamente negli spazi individuati all'interno del Piano Generale degli impianti.</p>

<p>3) E' consentita l'affissione di un solo manifesto nelle immediate vicinanze del domicilio del defunto al di fuori dei predetti spazi a condizione che ne venga effettuata la defissione nel giorno immediatamente successivo a quello in cui hanno avuto luogo i funerali.</p> <p>4) Tutti gli annunci funebri da affiggere dovranno essere stampati nel formato cm. 70 di base per cm. 50 di altezza.</p> <p>5) Non potranno essere affissi annunci funebri di formato diverso.</p> <p>6) E' consentita l'affissione diretta degli annunci funebri, negli spazi individuati dal Piano Generale degli impianti esclusivamente alle imprese di pompe funebri.</p> <p>7) In caso di mancanza di spazi a propria disposizione, se gli annunci sono riferiti a defunti diversi, l'operatore potrà utilizzare gli altri spazi a condizione che gli stessi siano disponibili una volta scaduti i termini di affissione;</p> <p>8) Gli operatori dovranno mantenere a proprie cure e spese, gli spazi utilizzati in perfetto stato d'uso ed in modo decoroso. A tale scopo cureranno che le affissioni siano effettuate in modo ordinato provvedendo a defiggere le affissioni scadute.</p> <p>9) L'affissione di annunci funebri si intende scaduta il giorno successivo a quello indicato nello stesso annuncio ed in cui hanno avuto luogo i funerali.</p> <p>10) Gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio e devono essere rimossi entro tre giorni dalla data di affissione; gli annunci per anniversari possono essere affissi tre giorni prima dell'anniversario e devono essere rimossi entro due giorni successivi all'anniversario;</p> <p>11) L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli rigorosi sul rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.</p> <p>12) Sarà inoltre presa in considerazione ogni segnalazione scritta corredata da attestazione fotografica, purchè verificabile, da qualunque soggetto provenga, sia esso cittadino o imprenditore del settore, che avvisi del mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.</p> <p>13) Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.</p> <p>14) In caso di violazione dei precedenti articoli è applicata alla ditta a cui è riferibile l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni singolo annuncio, in applicazione dell'art. 7-bis, comma 1, del d. Lgs n. 267/2000, per le violazioni delle disposizioni del regolamento comunale. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.</p>	<p>3) E' consentita l'affissione di un solo manifesto nelle immediate vicinanze del domicilio del defunto al di fuori dei predetti spazi a condizione che ne venga effettuata la defissione nel giorno immediatamente successivo a quello in cui hanno avuto luogo i funerali.</p> <p>4) Tutti gli annunci funebri da affiggere dovranno essere stampati nel formato cm. 70 di base per cm. 50 di altezza.</p> <p>5) Non potranno essere affissi annunci funebri di formato diverso.</p> <p>6) E' consentita l'affissione diretta degli annunci funebri, negli spazi individuati dal Piano Generale degli impianti esclusivamente alle imprese di pompe funebri.</p> <p><b>6 bis) I manifesti dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia, a cura del Servizio Tributi, con apposito timbro portante la data di scadenza delle affissioni.</b></p> <p>7) In caso di mancanza di spazi a propria disposizione, se gli annunci sono riferiti a defunti diversi, l'operatore potrà utilizzare gli altri spazi a condizione che gli stessi siano disponibili una volta scaduti i termini di affissione;</p> <p>8) Gli operatori dovranno mantenere a proprie cure e spese, gli spazi utilizzati in perfetto stato d'uso ed in modo decoroso. A tale scopo cureranno che le affissioni siano effettuate in modo ordinato provvedendo a defiggere le affissioni scadute.</p> <p>9) L'affissione di annunci funebri si intende scaduta il giorno successivo a quello indicato nello stesso annuncio ed in cui hanno avuto luogo i funerali.</p> <p>10) Gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio <b>e devono essere rimossi il giorno successivo dalla data di affissione;</b> gli annunci per anniversari possono essere affissi <b>due giorni prima dell'anniversario e devono essere rimossi il giorno successivo all'anniversario;</b></p> <p>11) L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli rigorosi sul rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.</p> <p>12) Sarà inoltre presa in considerazione ogni segnalazione scritta corredata da attestazione fotografica, purchè verificabile, da qualunque soggetto provenga, sia esso cittadino o imprenditore del settore, che avvisi del mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.</p> <p>13) Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.</p> <p>14) In caso di violazione dei precedenti articoli è applicata alla ditta a cui è riferibile l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni singolo annuncio, in applicazione dell'art. 7-bis, comma 1, del d. Lgs n. 267/2000, per le violazioni delle disposizioni del regolamento comunale. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.</p>
---	---